

## Novità ICI nella finanziaria 2007

<u><a href="#">Abitazione principale</a></u>	<p>Secondo la precedente formulazione “<b>abitazione principale</b>” era considerato l’immobile nel quale il contribuente ed i suoi familiari dimoravano abitualmente a prescindere dalle risultanze anagrafiche.</p> <p>La nuova legge Finanziaria precisa invece che per “<b>abitazione principale</b>” debba intendersi, salvo prova contraria, quella della residenza anagrafica</p>
<u><a href="#">Accertamento</a></u>	<p>In materia di <b>accertamento</b> è previsto che gli enti procedano alla rettifica delle dichiarazioni (che risultano incomplete o infedeli) e dei <b>versamenti</b> ( in quanto parziali o ritardati), nonché all’<b>accertamento d’ufficio</b>( per omesse dichiarazioni ed omessi versamenti) mediante <b>notifica al contribuente</b>, anche a mezzo raccomandata postale, di un apposito avviso motivato.</p> <p>Gli <b>avvisi di accertamento</b> devono essere notificati, a pena di decadenza, <b>entro il 31.12 del 5° anno successivo</b> a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati ( ed entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie). Gli atti, inoltre, devono contenere tutte le indicazioni individuate dal c. 162 L. 296/069.</p>
<u><a href="#">Rimborsi</a></u>	<p>I contribuenti avranno a disposizione 5 anni per la presentazione dell’istanza di rimborso, e i Comuni destinatari 180 gg. per darvi seguito. La nuova normativa non dovrebbe incidere sui rapporti che si sono chiusi al 31.12.06. Inoltre spetta agli enti impositori stabilire la misura degli interessi, seppure nei limiti del 3% di differenza rispetto al tasso legale.</p>

## Richiesta di rimborso CREDITO IVA relativo al 2006

Se dalla dichiarazione annuale IVA 2006 risulta un saldo IVA a credito, il contribuente potrà decidere, alternativamente, di:

- ✓ Computare in detrazione il credito IVA nell'ambito delle liquidazioni periodiche nel corso del 2007, senza limiti di importo;
- ✓ Richiedere il rimborso, in tutto o in parte, del credito iva se è cessata l'attività o se sussistono i requisiti, compilando il **mod. VR/2007**;
- ✓ Usufruire del credito IVA in compensazione, dal 1° giorno del periodo d'imposta successivo, mediante Mod F24

<u>Rimborso</u>	Per ottenere il rimborso dell' IVA a credito è necessario compilare il <b>mod. VR/2007</b> , indicando le ipotesi per le quali sussiste il diritto al rimborso. Tutte le richieste di rimborso vanno presentate a partire dall 1.2.07 e fino alla scadenza prevista per la presentazione telematica della dichiarazione annuale iva ( 31.7.07).
<u>Limite max al rimborso</u>	Il limite massimo del credito IVA rimborsabile dal Concessionario, o compensabile tramite mod. F24, è fissato in € 516.456.90. Le somme eccedenti tale importo saranno rimborsate nei modi ordinari.
<u>Motivi del rimborso</u>	<p>E' possibile richiedere il rimborso dell'IVA a credito solo se ricorre una delle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Cessazione dell'attività;</li> <li>2) Esercizio esclusivo o prevalente di attività che comporta effettuazioni di operazioni relative a cessioni e prestazioni di servizi con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa alle importazioni ed agli acquisti;</li> <li>3) Effettuazioni di operazioni non imponibili per un ammontare &gt; del 25% di tutte le operazioni effettuate nel 2006 e se l'eccedenza dell' IVA a credito è &gt; di € 2.582,28;</li> <li>4) Per acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche;</li> <li>5) Effettuazioni di operazioni non soggette ad IVA i per mancanza del presupposto della territorialità;</li> <li>6) Esistenza di un'eccedenza a credito nelle dichiarazioni IVA annuali degli ultimi 3 anni</li> </ol>